SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

(85ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » **(1575)** (*D'iniziativa del senatore Ponte*); « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » **(2071-***Urgenza***)** e « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » **(2078)** (*D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 929, 945, 952
AJROLDI 942
ANGELILLI 941, 945
BATTAGLIA 944
CHABOD 951
CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 943, 945, 948
FABIANI 945
GIANQUINTO 943, 948
MOLINARI, *relatore* 930, 943
NENCIONI 944, 945, 948
NENNI Giuliana 943
PREZIOSI 942, 945

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Molinari, Nenni Giuliana, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, interviene il senatore Angelilli.

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Sarti.

PRESIDENTE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), d'iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-*Urgenza***); « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » d'iniziativa del senatore

Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali »; « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Fabiani, Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, Secchia, Granata, Mencaraglia, Farneti Ariella, Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamoli, Roasio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, Bartesaghi e Cipolla.

Data l'identità della materia trattata dai tre disegni di legge, propongo che la discussione generale abbia luogo congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

MOLINARI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi; prima di dare inizio alla mia relazione sento il dovere di fare una precisazione circa una notizia di stampa che deplorava il ministro Corona per aver voluto presentare il disegno di legge n. 2071 al Senato, mentre si sarebbe dovuto presentare alla Camera dei deputati, perchè là già esisteva una proposta di legge sull'argomento.

Il mio intervento in merito non è polemica, ma vuole essere una semplice precisazione dei fatti. Pende da tempo dinanzi al Senato un progetto del senatore Ponte e bene ha fatto il Governo a presentare al Senato questo disegno di legge di sua iniziativa: inoltre, alla Camera è stato presentato il primo disegno di legge organico riguardante la cinematografia. Per cui la sensibilità del Governo e del Ministro stesso verso il nostro ramo del Parlamento è da apprezzare e, in base a quanto ha dichiarato la volta scorsa, dobbiamo dargli anche atto del riguardo usato verso la nostra Assemblea.

L'iniziativa del Governo relativa al riordinamento degli Enti liriti e delle attività musicali costituisce la conclusione di una appassionata elaborazione che ha trovato nel Senato premesse meditate e feconde: il disegno di legge presentato dal senatore Ponte nel marzo 1966, e l'altro, n. 2078 dei senatori Gianquinto ed altri, cui hanno aderito numerosi componenti della nostra Assemblea. La presente relazione intende anzitutto sottolineare l'iniziativa parlamentare e di Governo, per proporre all'attenzione del Senato il riordinamento di un settore che può e deve prosperare nel solco delle sue splendide tradizioni.

È da sottolineare anzitutto la meritoria e profonda elaborazione della relazione premessa al disegno di legge governativo. Essa costituisce titolo di merito per gli estensori e i proponenti, in quanto definisce le prospettive avvenire del teatro lirico dopo averne magistralmente analizzato strutture e bisogni.

È da premettere anzitutto che il riordinamento del teatro lirico interessa le strutture del Paese in senso turistico, culturale, economico e sociale. Non sarà inopportuno ribadire in questa sede che il luogo comune del « teatro-divertimento » va corretto e integrato dalla rinnovata concezione del « teatro-strumento di formazione ». Vogliamo dire che il teatro può essere divertimento nei Paesi di nuova formazione, ma che nelle nazioni di antica storia il teatro stesso costituisce struttura essenziale della vita civile. Ciò soprattutto in Italia, « paese del melodramma ». In Italia infatti il melodramma è nato con gli esperimenti della Camerata dei Bardi, a Firenze e con Claudio Monteverdi, subito dopo, a Mantova (1607) e a Venezia. Sono trascorsi da allora tre secoli e mezzo e il melodramma, dopo le magnificenze dell'opera barocca, si è arricchito del sorriso dell'opera comica napoletana e dell'ardente passionalità del teatro musicale ottocentesco, continuando nel novecento a vivere rigogliosamente col teatro verista, e con Giacomo Puccini, fino ai nostri giorni, che vedono la produzione di Ildebrando Pizzetti e dei più moderni autori, da Luigi Dallapiccola a Luigi Nono. Sono nomi, questi, che ci sovvengono alla memoria tra i tanti e tanti che potrebbero e dovrebbero essere citati. Ma la folla delle scuole, degli autori e delle opere, che abbiamo trascurato in queste citazioni, ci dice che dal seicento ai nostri giorni il teatro lirico italiano è stato

vivo e lo è ancora; è stato grande e lo sarà ancora, sol che lo si voglia.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa caratterizza una fase non più differibile di riordinamento e di rilancio dell'intervento pubblico in un settore tra i più vitali nella complessa struttura culturale del nostro Paese. Al melodramma, infatti, ed ai suoi spettacoli accorre il turista che dell'Italia voglia vivere la vita più intima e più profonda. Le nostre stagioni liriche, i grandi complessi di spettacoli estivi all'aperto, documentano una presenza di stranieri che va riguardata sotto il profilo della propaganda e dell'intrattenimento, tenendo conto che ascoltare Verdi in Italia costituisce per qualsiasi turista l'occasione per cogliere alla fonte l'opera in musica. E si ricordi che Verdi nel 1966 è stato l'autore più eseguito in Germania.

Sotto il profilo culturale, una recente indagine dell'UNESCO classificava l'Italia tra i Paesi depressi dal punto di vista della cultura musicale. Asseriamo che il disegno di legge d'iniziativa governativa, di cui ci stiamo occupando, costituisce mezzo potente di incremento della cultura musicale.

Abbiamo sotto gli occhi una lettera del Presidente del Sindacato musicisti, Goffredo Petrassi, un artista che onora l'Italia e il nostro tempo. Il maestro Petrassi, auspicando l'introduzione della storia della musica negli istituti medi superiori di ogni ordine, postula come condizione complementare l'incremento degli spettatori alle rappresentazioni liriche ed ai concerti. In tal senso, la ristrutturazione del teatro lirico è opera di cultura, in quanto tende a diffondere il gusto dello spettacolo musicale e ad incrementarlo. Ciò, con benefico vantaggio nei confronti dell'arricchimento spirituale delle nuove generazioni e della coscienza del popolo tutto dei suoi più autentici valori. Facciamo nostra la considerazione di Goffredo Petrassi, che una maggiore frequenza agli spettacoli lirici e musicali in genere si ripercuoterà favorevolmente sulle stesse entrate degli Enti lirici che qui si vogliono potenziare.

È altresì sotto il profilo sociale che il disegno di legge assume valore efficace e probante. In definitiva, il teatro lirico si concentra nei grandi enti autonomi ed è da notare a questo riguardo che siffatte istituzioni danno lavoro a migliaia di unità, tutte insieme costituenti un complesso di capacità e di iniziative tale da reputare autentica follia per lo Stato e la collettività disperderlo. Si tratta di orchestrali, coristi, elettricisti, scenotecnici: tutto quell'insieme di capacità artistiche e artigianali che intorno allo spettacolo e per lo spettacolo vivono. Allo stato attuale delle cose oltre seimila lavoratori operano nei tredici grandi Enti lirici, attualmente esistenti, onde consentire la produzione di spettacoli di alto livello nei quali e per i quali la tradizione dell'opera continua a vivere e a prosperare.

Restano a questo punto da definire limiti e portata dell'intervento pubblico. Non esitiamo a dichiarare che l'opera è vissuta praticamente, e sempre, di pubbliche erogazioni. Pubblici furono i finanziamenti imperiali, reali e principeschi ai « teatri di corte » settecenteschi. Pubblica fu la « dote » dei grandi teatri dell'Ottocento. Soltanto fra la fine del XIX secolo e i primi anni del nostro secolo imperversò l'imprenditore privato e fu appunto contro gli squallidi speculatori che Arturo Toscanini decise di intervenire promuovendo il ritorno al finanziamento pubblico dei teatri lirici, dopo qualche decennio di gestioni privatistiche. Si giunse così al decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567, che venne poi rifuso nella legge 3 febbraio 1936, n. 438. Quest'ultimo creava gli attuali Enti lirici, ai quali la legge 30 maggio 1946, n. 538, fornì i mezzi di vita agganciando la entrata ad una percentuale fissa calcolata sul gettito dei diritti erariali. Con alterne vicende si è andati avanti per venti anni con rappezzi dovuti ai finanziamenti resisi necessari per coprire i maggiori costi, in conseguenza degli aumenti salariali e delle maggiori spese.

Dobbiamo a questo punto ribadire che l'80 per cento del costo di un'opera va a coprire le spese necessarie per orchestra, cori e tecnici di scena e solo il 20 per cento residuo va a coprire le somme necessarie per la messa in scena, gli interpreti e altre

voci di spesa. Ora, lo Stato, pur finanziando gli Enti, è stato costretto ad esborsare somme maggiori per il ritardo dei finanziamenti e per la necessaria copertura dei passivi verificatisi. Un esempio: relativamente al periodo 1955-1962 lo Stato ha dovuto accendere mutui novennali per complessivi 21 miliardi di lire onde coprire i disavanzi degli Enti opportunamente autorizzati. Ciò ha comportato per l'Erario l'aggravio di un ammortamento annuo di 3,5 miliardi per nove anni, provocato dall'errore o dall'impossibilità di non corrispondere subito somme che si sono dovute erogare dopo, aggravate da successivi oneri passivi.

Ci si trova oggi — 1967 — di fronte a un passivo degli Enti autonomi pari circa a 20 miliardi. Tale passivo si è formato per l'aggravarsi dei costi relativi al personale dipendente, nonchè per la necessità — sottolineata dalla relazione ministeriale — di adottare una « politica di prezzi contenuti per un allargamento dell'area degli spettatori ».

Nè è da trascurare un altro fattore: il prestigio dell'opera italiana all'estero e la risonanza delle *tournées* dei grandi complessi musicali e lirici italiani. La relazione governativa ricorda, fra l'altro, il successo della Scala a Mosca, nonchè le affermazioni dell'Opera di Roma a Berlino, del San Carlo a Edimburgo e de « La Fenice » in Germania, cui vanno aggiunti i successi conseguiti dal Teatro Massimo di Palermo, i cui spettacoli sono stati richiesti in Francia e in Germania. Infatti per tre anni consecutivi — dal 1960 al 1962 — il Teatro siciliano ha riscosso « prestigiose affermazioni » al Festival internazionale di Wiesbaden (Germania) e allo Staatsoper di Stoccarda (Germania). Nel 1962 il Teatro Massimo ha preso parte al Festival del Teatro des Champs Elysées di Parigi; nel 1963 e nel 1965 al Festival internazionale di Schwetzingen (Germania) dietro invito della « Süddeutscher Rundfunk » di Stoccarda. In questi Paesi l'Ente autonomo siciliano, usufruendo dei suoi complessi stabili, ha fatto affermare cantanti e autori italiani mettendo in scena opere di Cimarosa, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini.

Un'ultima considerazione, in sede preliminare. Le finalità del disegno di legge rispondono ad urgenze avvertite in relazione alla pubblicizzazione delle attività dello spettacolo e alla connessione — ribadita dalla relazione — tra spettacolo stesso e turismo. Dalla relazione si evince anche la preoccupazione di intervenire a favore del Mezzogiorno, ma si afferma nel contempo di non poterlo fare per la mancanza di strutture adeguate nello specifico campo delle attività concertistiche.

L'attenzione rivolta al Mezzogiorno ci trova consenzienti e costituisce preciso impegno programmatico e legislativo dell'intervento pubblico a partire dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, che espressamente e tassativamente prescrive (articolo 2) la riserva per il Mezzogiorno di una quota pari al 40 per cento degli interventi pubblici a « qualsiasi fine effettuati » e quindi anche degli interventi previsti dal presente disegno di legge in ordine alle attività dello spettacolo connesse peraltro — lo si ripete — con il turismo.

Dalle cifre dell'allegato *C* al disegno di legge d'iniziativa governativa si desume però che sui contributi dello Stato agli Enti lirici meridionali (Napoli, Palermo e Cagliari) è pervenuto nel 1965 il 20,11 per cento delle somme erogate dallo Stato (1.955 milioni su 9.247); per il complesso delle attività musicali (ivi inclusi lirica minore e concerti) l'intervento dello Stato — come risulta dall'allegato *G* al disegno di legge governativo — si eleva al 24 per cento (4.196 milioni su 17.146) ma includendovi, oltre Campania, Sicilia e Sardegna, anche Puglia, Basilicata e Calabria.

Si è rimasti dunque ben al di sotto del 40 per cento definito dalla legge per il Mezzogiorno. Per mancanza di strutture adeguate? No, certamente. Lo Stato infatti ha mezzo di intervenire a favore del Mezzogiorno nel settore degli Enti autonomi ove esistono strutture valide ed efficientemente operanti, soprattutto a Napoli e a Palermo.

Precisiamo, anzitutto, che l'*articolo 1* del disegno di legge governativo corona gli sforzi di quanti hanno sempre affermato la necessità di qualificare musica e teatro atti-

vità svolte a vantaggio della collettività nazionale. La limpida formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge governativo traduce l'intento medesimo del senatore Gianquinto e da questi espresso in termini pressocchè analoghi nell'articolo 1 del suo disegno di legge.

L'articolo 2 del disegno di legge governativo definisce il finanziamento del settore attraverso:

1) un fondo di dodici miliardi;

2) un fondo costituito: *a*) dal 50 per cento della aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base per abbonamenti alle radioaudizioni; *b*) dal 50 per cento della aliquota del 2 per cento sui proventi lordi della Rai-TV; *c*) dai due terzi della aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli.

Diciamo subito che il finanziamento di cui al n. 2 è destinato ad alimentare le « attività musicali in Italia e all'estero » di cui al Titolo III del disegno di legge governativo. Si tratta di un complesso di attività relative alla lirica minore (cioè dei teatri al di fuori degli Enti autonomi), agli spettacoli italiani all'estero e alla musica sinfonica.

Il finanziamento di cui al n. 1 è costituito dal potenziamento per ulteriori 8 miliardi dell'attuale, insufficiente erogazione. In particolare, un fondo di 12 miliardi viene destinato agli Enti lirici autonomi. A questo punto, abbiamo il dovere di prospettare la situazione nei suoi veri termini; pur confermando per quanto ci riguarda, detto articolo 2 nella formulazione governativa che ci trova pienamente concordi, vedremo nel corso della discussione se sarà necessario richiedere l'aumento ad almeno 15 miliardi.

Dobbiamo a questo punto avvertire che gli Enti autonomi hanno impegni di spesa annuale pari a 19 miliardi circa, senza tener conto di futuri — e previsti perchè già in discussione — aumenti salariali. Per rendere concrete queste asserzioni sarebbe opportuno venire a conoscenza dei bilanci di previsione per l'anno 1967, presentati dai singoli enti al Ministero del turismo e dello spettacolo. La cifra citata di 19 miliardi — in mancanza dei bilanci — è ipotetica, ma non si va lontano dal vero affermando che nei sopraddetti enti il solo costo per il personale dipendente supera i 13 miliardi. E si deve tener presente che, fermo restando lo *status* giuridico e contrattuale del personale stesso, con il progredire del tempo aumentano gli oneri in relazione alla anzianità di servizio.

Il disegno di legge Gianquinto prevede uno stanziamento di 18 miliardi (articolo 4). Da parte sua il senatore Ponte (articolo 8) nel suo disegno di legge propone di attingere al fondo tratto dai proventi Rai-TV — di cui sopra abbiamo detto — anche per sovvenire alle necessità degli Enti autonomi. Infine le tre Organizzazioni sindacali del settore (FILS-CGIL, FULS-CISL e UIL-Spettacolo) prospettano la opportunità di stabilire un fondo capace di alimentare l'incremento delle manifestazioni parallelamente al naturale aumento dei costi generali e del costo lavoro. C'è infine chi prospetta il reperimento di ulteriori 3 miliardi — da destinare agli enti lirici — prelevandoli dal gettito della imposta attualmente percetta sui mezzi di riproduzione sonora (Sindacato musicisti e progetto Gianquinto).

Prospettiamo il problema nei suoi termini, pensosi come siamo del futuro degli enti lirici e delle esigenze del bilancio dello Stato.

L'esame dell'*articolo 3* ci ha suggerito la opportunità di avanzare alcune modifiche. In particolare, per quanto attiene alla strutturazione della Commissione centrale per la musica, appare non producente limitare soltanto a tre sovrintendenti di Enti autonomi lirici la partecipazione a detto organismo. Intanto, seguendo alla lettera il disegno di legge, di sovrintendenti ne parteciperebbe soltanto uno, perchè dei tre previsti uno deve essere — e siamo pienamente consenzienti — il sovrintendente del Teatro alla Scala e un altro un sovrintendente delle due Associazioni concertistiche assimilate (più chiaramente, Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma ed Istituzione musicale G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari). Sarà invece opportuno assicurare che a detta Commissione arrechino il loro contributo i so-

vrintendenti di tutti i teatri a masse stabili cioè i dirigenti responsabili di quegli enti le cui importanza e attività superano il ciclo stagionale, con evidenti riflessi sulla produzione artistica e sulla occupazione.

Si propone pertanto di sostituire alla lettera *h*) dell'articolo 3 la dizione: « sette (o cinque) sovrintendenti di Enti autonomi lirici a masse stabili, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano ed uno delle Istituzioni concertistiche assimilate (che dovrebbe essere quello di S. Cecilia) ».

Ciò soltanto assicurerà nella istituenda e auspicata Commissione centrale per la musica una adeguata rappresentanza ai sovintendenti (cioè di sette, su trenta membri della Commissione) vale a dire ai principali propulsori delle attività liriche e musicali in genere.

Abbiamo inoltre voluto renderci interpreti delle esigenze prospettate dai Sindacati proponendo di includere nella Commissione anche un coreografo. Ciò suona quale doveroso riconoscimento dell'importanza della danza nel complesso delle attività proprie del teatro musicale.

Abbiamo ancora il dovere di far rilevare come il disegno di legge governativo realizzi con l'articolo 3 quanto auspicato, fra gli altri, dai senatori Ponte e Gianquinto (articoli 20 e 5 dei rispettivi disegni di legge) e vivamente richiesto da musicisti e rappresentanti di categoria. Ci pare, a questo punto, opportuno ribadire come sia più proficuo un coordinamento su basi nazionali, anzichè su basi regionali. La Regione, quale area di coordinamento — così come propone l'articolo 6 del disegno di legge Gianquinto — appare troppo angusta e potrebbe anche condizionare, in senso limitativo, le attività, per esempio, degli enti autonomi che da una ben congegnata programmazione settoriale possono trarre mezzi per proiettarsi anche all'estero. Ciò — si intende — non esclude l'opportunità di una prospettazione regionale delle attività musicali e dello spettacolo in genere nell'ambito di un coordinamento che non può essere che su scala nazionale.

Pieno consenso per gli *articoli 4* e *5*, quest'ultimo statuente la personalità di diritto pubblico per gli Enti autonomi lirici. È una disposizione che va ribadita in sede legislativa, ai fini della chiarezza del diritto e della certezza dei compiti e delle responsabilità dei dirigenti e del personale degli Enti medesimi.

Sull'*articolo 6* c'è da proporre qualche modifica in accoglimento anche di precise richieste sindacali motivate da ragioni che in pieno condividiamo.

Si tratta, in particolare, di abolire una discriminazione che non trova ragion d'essere negli intenti del disegno di legge nè, come affermato nella relazione ministeriale, nell'attuale situazione di fatto. Infatti il secondo comma di detto articolo 6 dà l'impressione che si sia voluto procedere ad una classificazione in un ordine che non si può che definire d'importanza: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro comunale di Firenze, Teatro San Carlo di Napoli. A noi non sembra opportuno mantenere quest'ordine, cui si è fatto poi seguire l'ordine alfabetico per i restanti enti autonomi lirici. Infatti la discriminata classificazione adottata non rispecchia la realtà, in quanto è indubbio che ci troviamo in presenza di organismi a cui dalla legge vengono richieste le medesime funzioni. Si propone quindi di adottare una classificazione stabilita secondo il criterio dell'ordine alfabetico della città sedi degli Enti; classificazione alfabetica che del resto è stata sino ad oggi adottata e praticata dal Ministero competente. Ciò soprattutto per riprodurre anche nella nuova legge la « situazione di fatto », invocata dalla relazione.

L'*articolo 7* trova perplessità e fortissime opposizioni. Noi lo confermiamo nell'attuale formulazione, ma abbiamo il dovere di avvertire che si tratta di un articolo pleonastico. L'importanza del Teatro alla Scala — è stato osservato in diverse sedi, sindacali e non — non è definibile per legge. Verdi è Verdi — si osserva da qualche parte — come Toscanini è Toscanini; e non occorrono definizioni legislative per esaltarne la grandezza. È stato anche osservato che un riconoscimento — se proprio lo si vuole — la Scala lo ha — con piena nostra adesione — attraverso l'obbligatoria partecipazione del

suo Sovrintendente alla costituenda Commissione per la musica, prevista all'articolo 3.

« Ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale » appare inoltre a qualcuno definizione non rispondente. La Scala infatti ha una importanza internazionale, non soltanto nazionale. Altri dicono invece: l'Ente ebbe sì una posizione di assoluto privilegio quando sotto l'alta guida di Arturo Toscanini fu il primo teatro ad essere riconosciuto « Ente Autonomo ». Pochi anni dopo però, nel 1929, lo *status* di ente autonomo lirico venne esteso a Roma e poi a Firenze e nel 1936 agli altri attuali organismi. Ora, o tutti questi organismi sono « di interesse nazionale » o non lo sono. Dire che lo è soltanto il Teatro alla Scala significa — è stato osservato da più parti — diminuire la portata della legge stessa, che, regolando la vita degli Enti, ne comprova l'interesse per la nazione, come del resto è confermato dal precedente articolo 5, statuente personalità giuridica di diritto pubblico per tutti gli Enti, incluso il Teatro alla Scala.

L'*articolo 8* prescrive norme per i Centri di formazione professionale. Si tratta di una previsione legislativa meritoria — auspicata anche dal senatore Ponte — ma che noi vorremmo vedere concretata nella legge medesima con un positivo apporto a favore di quei Centri già costituiti presso alcuni enti autonomi. In tal senso proponiamo di aggiungere un ulteriore comma, ove siano previste provvidenze particolari o norme specifiche per il riconoscimento ed il potenziamento di Centri, operanti da almeno due anni dall'entrata in vigore della legge. Ciò apparrà opportuno sol che si tengano presenti le ottime realizzazioni conseguite dalle scuole dei Centri di Firenze, Milano, Palermo e Venezia, nonchè gli obiettivi che la pubblicizzazione del teatro lirico comporta.

Quanto agli *articoli 9 e 10* vengono da più parti proposte modifiche che attengono alla abolizione della menzione del Vice presidente, previsto dal disegno di legge governativo fra gli organi degli Enti autonomi. Non si vede infatti la necessità di un Vice presidente, quando con il Sovrintendente si è perfettamente in grado di assicurare armonica continuità di indirizzo in sede di attuazione delle norme e dei criteri rispondenti alle finalità della legge.

È chiaro inoltre come da ciò consegua la opportunità di affidare al Sovrintendente stesso — e non al Presidente — la esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda l'*articolo 11*, c'è da dire — e approvare — che la programmazione e la definizione della attività degli Enti restano attribuite ai rispettivi Sovrintendenti sui quali ricade ogni responsabilità, amministrativa e di gestione. Pertanto è necessario che al Sovrintendente faccia capo ogni decisione che, anche investendo il settore artistico, trovi ripercussioni immediate e remote in campo amministrativo e finanziario. Di conseguenza, nel predisporre i programmi dell'attività artistica, il Sovrintendente « sentirà il parere del direttore artistico, il quale peraltro non avrà responsabilità alcuna se non nei confronti del Sovrintendente medesimo. A tal fine si propone di sostituire nel primo comma dell'articolo 11 di cui è parola, l'espressione « di concerto » con l'espressione « sentito ».

Sempre per quanto si riferisce all'articolo 11 i Sindacati, concordemente, propongono di unificare il criterio di nomina del Sovrintendenlte, dal disegno di legge prevista su designazione del Consiglio comunale soltanto per Milano. La distinzione è inopportuna. Il progetto Gianquinto non la prevede; il senatore Ponte propone un ruolo di Sovrintendenti per sei teatri di Stato e Santa Cecilia ma per gli altri teatri conserva la designazione comunale. Noi siamo dell'avviso che non può essere tolta ai Comuni la facoltà di proporre al Ministro i nomi per la nomina del Sovrintendente così come si è verificato fino ad ora. Ci appare poi inopportuno che tale diritto resti soltanto attribuito al comune di Milano.

Un'ulteriore modifica si rende opportuna: la durata quinquennale o quadriennale della carica di Sovrintendente, anzichè triennale — come proposto — e ciò in relazione alla politica di programmazione e dei tempi in essa previsti. Detta estensione quinquen-

nale o quadriennale va prevista anche per la durata in carica del Consiglio di amministrazione — *articolo 12* — e dei revisori di conti — *articolo 14* — previsti quali organi degli Enti.

Nulla da osservare per gi *articoli 15 e 16.*

Dobbiamo però far osservare che per quanto riguarda l'articolo 16 potrebbe prospettarsi una modifica del sesto comma, così formulando il disposto legislativo: « Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione ».

Non v'ha dubbio sulla necessità che lo Stato attui un controllo sulla spesa degli Enti, definendo le conseguenti eventuali responsabilità personali e solidali dei dirigenti degli Enti medesimi. È doveroso tuttavia porre in evidenza come l'attività degli organismi lirico-sinfonici verrebbe ad essere notevolmente ostacolata da una norma che impedisse la possibilità di assumere impegni di spesa prima dell'approvazione del bilancio preventivo soprattutto nel settore delle stipule dei contratti individuali per prestazioni artistiche. Al riguardo non va dimenticato che gli Enti, per potersi assicurare le prestazioni di artisti di fama internazionale, debbono impegnarli con almeno due o tre anni di anticipo sulla effettuazione della rappresentazione e ciò per inserirsi in una prassi professionale in uso presso tutti i più importanti teatri d'Europa e d'America, che pianificano l'attività con almeno due o tre anni di anticipo. Non vale la eventuale obiezione che gli Enti italiani potrebbero accordarsi tra di loro, in ordine alle scritture di tali artisti, perchè trattandosi, come detto, di elementi di rilevanza internazionale, essi sono richiesti anche da parte dei maggiori teatri lirici stranieri che — lo abbiamo visto — hanno un sistema di lavoro che prevede con molto anticipo la stipula dei contratti individuali per prestazioni artistiche.

Sono considerazioni queste — lo ripeto — che si prospettano non in termini di rigida alternativa ma allo scopo di meglio ponderare l'effettiva portata dell'articolo 16.

Quanto all'*articolo 17*, ci è sembrato opportuno accogliere un suggerimento sindacale relativo alla inclusione delle « manifestazioni ballettistiche » tra i programmi d'attività annuale formulati dai vari Enti. Opera e ballo sono stati sempre connessi e il ballo e la danza meritano oggi quel rilancio che è nei desideri del pubblico e nell'interesse del teatro musicale promuovere.

L'*articolo 18*, relativo alle rappresentazioni a prezzo ridotto, realizza quanto auspicato dai senatori Ponte e Gianquinto e pone, direi, un corrispettivo preciso all'intervento dello Stato.

Il coordinamento tra gli Enti — *articolo 19* — è misura largamente auspicata (Ponte, Gianquinto), ormai indifferibile per ridurre costi, far circolare cultura e spettacolo, eliminare accaparramenti, esclusivismi, snobismi volutamente differenziatori. (Sono richiesti emendamenti per quanto riguarda il Comitato di coordinamento).

Per quanto si riferisce all'*articolo 20* le considerazioni da fare sono diverse e tutte importanti. Anzitutto alle lettere *a*) e *b*) di detto articolo ci appare giusto apportare una modifica relativa al computo biennale della produzione artistica e della frequenza del pubblico pagante. Tali calcoli, effettuati su due anzichè su cinque anni, consentono una valutazione delle attività dei teatri più aderente alla effettiva situazione, tenendosi peraltro conto dei vari effetti che i cicli economici giocano in un Paese così differenziato come il nostro.

Altre considerazioni ci impongono di proporre a detto articolo l'aggiunta di una ulteriore lettera *d*) recante la prescrizione di considerare, per quanto riguarda il finanziamento pubblico degli Enti, « il reddito *pro capite* degli abitanti delle città sedi degli Enti ed in generale le condizioni economiche di tali città ».

Tale norma si rende necessaria per calcolare i criteri di ripartizione del contributo statale agli Enti. Si tratta infatti di stabilire un parametro costituto da quattro componenti: costo delle masse e produzione artistica, frequenza media del pubblico, onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale e reddito *pro-capite.*

Quest'ultimo punto è essenziale. Come è noto, nel Sud il reddito è al di sotto della media nazionale e comunque inferiore

alla metà di quello prodotto nei grandi centri industriali del Nord. Si può calcolare che il 76 per cento del reddito nazionale è dislocato al Nord e solo il 25 per cento prodotto al Sud, dove la popolazione è pari a quella delle regioni settentrionali. Ne consegue che la frequenza agli spettacoli va rapportata alle possibilità economiche degli spettatori.

Ci appare inoltre opportuno modificare la lettera *a*) includendovi le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili (personale artistico, tecnico ed amministrativo). L'opera e la musica oggi vivono di qualificazione, e il perfezionamento e l'affinamento degli esecutori non possono ritrovarsi al di fuori dei complessi stabili. Nell'epoca dei mezzi di riproduzione sonora e visiva una esecuzione mediocre è improponibile per la facilità dei raffronti. E buone esecuzioni presuppongono complessi stabili che siano affinati dall'intesa continua e dallo incessante esercizio.

Quanto poi al primo comma di detto articolo 20 sarebbe bene abolire tutto il periodo che si inizia con le parole « con particolare riguardo... ».

Tale dizione infatti suona come intesa a favorire gli Enti di Milano, Firenze, Roma e Napoli. Diciamo subito che una legge non può avere un « particolare riguardo ». Si tratta di tradizioni? e l'Italia è tutta « paese del melodramma ». Si vuole considerare il « mantenimento dei complessi stabili »? Questo è un criterio da ribadire, tenendo presente che i complessi stabili li hanno (in ordine alfabetico) gli Enti autonomi lirici di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Venezia. Pertanto il primo comma dell'articolo 20 potrà essere più chiaramente modificato come appresso: « La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera *a*) è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica, tenendo presente la spesa media sostenuta da ciascun Ente autonomo lirico o istituzionale, nel biennio precedente la entrata in vigore della presente legge, per il mantenimento dei complessi stabili (personale artistico, tecnico ed amministrativo) ».

Tale formulazione del comma in questione è necessaria ai fini della più conveniente dislocazione della spesa, nonchè del rapporto necessario per una sua equa e proficua ripartizione. Da parte nostra si propone che la ripartizione vada effettuata biennalmente (anzichè triennalmente) tenendo presente la spesa media da ciascun ente sostenuta nel biennio ultimo per il mantenimento dei complessi stabili. Aggiungere un « particolare riguardo » per gli Enti di Milano, Roma, Firenze, Napoli e l'Accademia di Santa Cecilia non appare rispondente allo spirito del disegno di legge poichè la legge precedente (30 maggio 1946, n. 538, art. 7) prescriveva di « tener presenti » gli enti di Milano, Roma e Firenze soltanto garantendo ad essi somme non inferiori a quelle previste da precedenti disposizioni legislative, e cioè dell'ordine di qualche centinaio di milioni soltanto. Nel 1946 complessi stabili ne avevano soltanto gli Enti di Milano, Firenze e Roma. Adesso — 1967 — di masse stabili dispone tanto il Teatro Massimo di Palermo quanto il Teatro « La Fenice » di Venezia. Quindi ci pare giusto rapportare la distribuzione dell'intervento pubblico in ordine al mantenimento dei complessi stabili. Ciò nell'interesse del Teatro lirico e per ottemperare a criteri di giustizia distributiva della spesa pubblica, rendendo gli Enti autonomi di Napoli e Palermo — ambedue con complessi stabili — idonei ad incidere nelle strutture musicali e culturali del Mezzogiorno.

Da notare ancora che le organizzazioni sindacali del settore propongono di aggiungere una quinta norma ai fini del computo del contributo statuale. In particolare si propone di tenere presenti anche « le attività svolte da ciascun Ente per l'educazione e lo sviluppo della cultura musicale e, in particolare, degli spettacoli realizzati fuori sede ». Sarebbe così da aggiungere un'ulteriore lettera *e*). È materia, questa, da porre in discussione e quindi ci appare opportuno prospettare anche questa esigenza.

Circa l'*articolo 21* ci appare opportuno che sia fatto ai Comuni obbligo di provvedere alla manutenzione — ordinaria e straordinaria — degli immobili concessi in uso agli Enti. Ancora: ci appare inutile limi-

tare l'intervento dei Comuni e degli Enti locali, per quanto riguarda i contributi alla attività degli Enti autonomi lirici. Tale limitazione — ove accolta — condizionerebbe infatti gli interventi dei Comuni e delle Provincie che in alcune città hanno già da tempo superato l'indice del 20 per cento stabilito dal disegno di legge governativo. Eventualmente si può cambiare la disposizione dell'ultimo comma.

All'articolo 22, occorrerebbe sostituire l'ultimo comma.

All'ultimo comma dell'articolo 25 si dovrebbero poi aggiungere le parole: « o affidata all'ETI » (Ente di diritto pubblico che non persegue fini di lucro).

Si confermano gli *articoli 23 e 24*. Tuttavia è da segnalare che, per quanto riguarda l'articolo 22, le organizzazioni sindacali propongono di potenziare gli incentivi a favore di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione. Si prospetta in particolare di destinare a tal fine il 4 per cento del fondo di 12 miliardi (di cui all'articolo 2) e cioè di destinare a tale fine 480 milioni di lire all'anno anzichè 200, come previsto dal disegno di legge governativo.

Circa l'articolo 23 sono da prospettare alcune considerazioni, che noi avanziamo a titolo di informazione, e che sottoponiamo quali utili elementi di discussione.

Le disposizioni in esame sembrano attuare una disciplina di carattere ibrido su base regolamentare per la parte normativa e su base contrattuale per quanto concerne il trattamento economico. Alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti automi lirici e sinfonici concorrerebbero pertanto simultaneamente norme di carattere pubblicistico e norme di carattere privatistico, non facilmente armonizzabili fra loro, in considerazione anche delle particolari caratteristiche delle categorie artistiche e tecniche nei confronti delle quali dovrebbero trovare applicazione.

In relazione a quanto sopra potrebbe prospettarsi per l'articolo 23 la seguente formulazione: « Gli Enti e le Istituzioni indicati nell'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello Statuto. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti o Istituzioni è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria ».

In relazione a quanto sopra potrebbe essere altresì riveduta la disposizione di cui all'articolo 13, lettera *f*), in base alla quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente o Istituzione delibera « il regolamento giuridico ed economico del personale ». Infatti, posto l'articolo 23, non si vede in qual modo il Consiglio di amministrazione possa deliberare su materia ricadente nell'ambito della regolamentazione contrattuale fra Enti e sindacati, relativa al trattamento economico dei dipendenti. Peraltro, in dipendenza della nuova formulazione proposta per l'articolo 23, i poteri del Consiglio di amministrazione in materia di lavoro risulterebbero già assorbiti nella previsione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 13: « delibera le direttive generali », specificandosi i poteri medesimi nell'attribuzione del mandato di trattare e definire i contratti collettivi conferito al proprio rappresentante che nella specie potrebbe essere il Sovrintendente.

All'articolo 24, andrebbe inoltre aggiunta la menzione dei complessi bandistici.

Per quanto concerne i Teatri di tradizione — *articolo 26* — ci sembra necessario ribadire anche in questo settore i criteri della dislocazione della spesa nel Mezzogiorno e del potenziamento delle strutture esistenti. Si tratta della lirica al di fuori degli Enti autonomi. Appare opportuno quindi aggiungere un nuovo comma, ove si preveda una maggiore attenzione per quei teatri che dispongano di un adeguato numero di unità lavorative artistiche tecniche ed amministrative stabilizzate. Ciò favorirebbe quei teatri pugliesi e della Sicilia orientale, soprattutto i teatri di Bari e Catania, che la relazione al disegno di legge dichiara interessanti e meritevoli.

In ordine ai criteri accennati (dislocazione della spesa nel Mezzogiorno e potenziamento di strutture esistenti) potrebbero aggiungersi ai Teatri di tradizione: « Il luglio musicale trapanese » e « l'Ente musicale Castello di Lombardia » di Enna che da circa un ventennio operano in zone terminali, ma idonee a potenziare i flussi turistici in Sicilia, nonchè il « Donizetti » di Bergamo ed il « Municipale » di Padova, ricchi di gloriose tradizioni. È materia questa che sottoponiamo all'attenzione della Commissione.

Nulla da dire per gli *articoli da 27 a 43*. Si tratta della definizione e articolazione del Titolo III della legge e concernente le « attività musicali in Italia e all'estero ». Si tratta di un complesso di norme opportunamente articolate, che disciplinano l'erogazione dei contributi ai Teatri di tradizione — di cui abbiamo già riferito —, delle sovvenzioni per le attività all'estero, nonchè tutto l'insieme delle sovvenzioni a imprenditori privati o a cooperative e infine delle erogazioni per la propulsione e la diffusione della musica sinfonica e da camera. È un complesso di norme che si raccomandano per la oculata disciplina che impongono al settore, lasciando libera la possibilità, ad iniziative extra pubbliche, di sviluppare e prosperare entro il quadro della legge e nell'ambito di un riordinamento del settore. Su questi articoli è stata presentata una serie di emendamenti dal Sindacato musicisti che dovranno essere esaminati dalla Commissione e alcuni dei quali potranno trovare accoglimento.

Due osservazioni sono però da fare.

La prima si riferisce all'*articolo 36*. Pur confermando detto articolo, vanno avanzate alcune considerazioni. Va richiamato innanzi tutto — per maggiore intelligenza della questione — l'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, in cui si dispone che « il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o Enti pubblici e privati, che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di un'apposita dichiarazione dell'ENPALS in cui si attesti che le imprese o gli Enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'Ente stesso ».

Tale disposizione, richiamata indirettamente dall'articolo 36 del disegno di legge governativo, non mancherebbe di determinare probabilmente disagi a carico di Istituzioni, Enti o Cooperative che organizzano manifestazioni musicali. Si consideri infatti che tali organismi sono in grado di procedere all'assolvimento degli obblighi assicurativi nei confronti dell'ENPALS soltanto dopo l'incasso delle sovvenzioni statali. Poichè così avviene, tali organismi verrebbero a trovarsi nella maggior parte dei casi nell'impossibilità di acquisire le sovvenzioni medesime tenuto conto appunto del ricordato articolo 10 del decreto legislativo n. 708. In relazione a quanto sopra si renderebbe opportuna un'adeguata ristrutturazione dell'articolo 36 del disegno di legge con due obiettivi: *a*) garantire all'ENPALS l'acquisizione dell'intero importo contributivo maturato; *b*) assicurare agli Enti ed alle Imprese, nonchè alle Istituzioni che organizzano spettacoli musicali, il sollecito incasso delle sovvenzioni statali.

A tal fine potrebbe adottarsi — è una nostra proposta — la seguente formulazione di detto articolo 36 in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relativa all'ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia: « La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata e previa presentazione di documentazione attestante la osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione. In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'ENPALS ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce. Qualora esistano contestazioni o pendenze l'ENPALS

rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti. L'Amministrazione accantona in tal modo una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'Amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS medesimo le somme corrispondenti ai contributi dovuti con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo. È in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività ».

Tale formulazione dell'articolo 36 la prospettiamo a titolo di contributo alla discussione, chè — se non la si volesse inserire nella legge — potrebbe trovar posto quale raccomandazione da tener presente nella elaborazione del Regolamento.

La seconda osservazione concerne l'*articolo 38*.

In particolare, si prospetta la necessità di consentire alla istituenda « Sezione autonoma per il credito teatrale » la facoltà di concedere mutui a favore dei Comuni e di Enti per la costruzione o il rinnovamento di immobili adibiti ad uso di teatri. Abbiamo però il dovere di avvertire che ciò comporterebbe l'aumento della dotazione del fondo di cui al medesimo articolo 38. Ove pertanto ciò venisse approvato non si agirebbe improvvidamente, ma la legge potrebbe operare in prosecuzione di provvedimenti legislativi oggi non più praticamente rispondenti alla situazione in atto e ai prevedibili sviluppi.

Circa poi l'*articolo 44* è da rilevare che i Sindacati propongono una formulazione più imperativa e rigida relativa all'ufficio scritture richiamandosi all'articolo 24 del progetto Gianquinto (nonchè all'articolo 23 del progetto del senatore Ponte) che propongono di integrare con le proposte governative definendosi per legge che nessun artista possa cantare o presentare la propria opera se non — ed esclusivamente — attraverso l'ufficio scritture.

Come è evidente, in questa nostra relazione sul disegno di legge abbiamo fatto nostre parecchie proposte dei lavoratori del settore, altre ne abbiamo prospettate, con l'intento di richiamare su di esse l'attenzione. Così per l'articolo 44. In realtà i lavoratori del settore dello spettacolo hanno e debbono avere un'importanza rilevante e, se non proprio decisionale, certamente tale da concorrere alle decisioni del settore in cui del resto essi con piena qualificazione operano. Così non ci pare inopportuno richiamare l'attenzione sugli articoli 3 e 12 e delineare la possibilità di aumentare la rappresentanza degli esponenti del lavoro soprattutto in seno al Consiglio di amministrazione degli Enti autonomi (articolo 12). Noi non abbiamo nulla da obiettare alle proposte di Governo salvo quelle modifiche che si rendono necessarie, ma sentiamo il dovere di prospettare anche le richieste sindacali intese ad ottenere una più incisiva partecipazione dei lavoratori dello spettacolo al settore delle attività musicali e del teatro lirico.

Nulla da dire per gli altri articoli del disegno di legge in esame. Richiamiamo però l'attenzione sull'*articolo 50*, che definisce una volta per tutte il ripiano dei *deficit* finora maturati con l'intento di promuovere un corso nuovo e rinnovatore per l'opera e la musica.

La discussione e la conseguente votazione parlamentare di un testo di legge proposto dal Governo dopo diciotto anni di attesa e in presenza di altri testi presentati impone un serio approfondimento del tema.

Il teatro lirico è un fatto umano primordiale religioso e sociale presso tutti i popoli d'ogni razza, d'ogni civiltà. È fondato e può svilupparsi solo sulla bellezza della voce umana e sul canto, quale diretta estrinsecazione lirica e drammatica dell'uomo.

La nostra terra mediterranea, attraverso il genio dei suoi musicisti compositori, attraverso il fascino dei suoi cantanti, ha conquistato e ammaestrato ogni popolo, ogni continente. Non è un genere superato ed inat-

tuale. Le nuovissime generazioni vanno ogni giorno di più apprezzandolo con un sempre crescente entusiasmo.

Sarà merito di questa legislatura avere tradotto in chiare e definitive norme di legge le attese e le speranze, non solo dello spettacolo musicale, ma della cultura e del Paese.

A N G E L I L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha ampiamente illustrato il disegno di legge che tende sì a dare un miglioramento e una sistemazione alla vita musicale italiana, non mancando, peraltro, di rilevarne alcune deficienze. Prima fra tutte, quella differenziazione che esiste tra i vari Enti lirici, tra i vari teatri e il Teatro alla Scala di Milano, differenziazione che pone in condizioni di serio disagio alcuni Enti.

È di ieri sera l'ordine del giorno che il Consiglio comunale di Roma ha approvato all'unanimità, dopo un'ampia ed esauriente discussione, nel quale si richiamava all'attenzione del Senato e della Commissione che questa mattina avrebbe preso in esame il disegno di legge, l'importanza del Teatro dell'Opera che è forse l'unico Ente lirico in Italia a funzionare ininterrottamente dal novembre all'agosto. Il Consiglio comunale di Roma chiede appunto che nell'articolo 7 venga riconosciuta questa particolare funzione del Teatro dell'Opera; così come richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità che la nomina del Sovrintendente venga conservata, per un senso di democrazia, a quell'organo che ne è l'espressione particolare e cioè il Consiglio comunale. Questo in conformità a quanto il disegno di legge prevede per il Teatro alla Scala.

Sottolineo anche l'importanza della Accademia nazionale di Santa Cecilia, un organismo che è stato fondato più di quattrocento anni or sono, gloria del nostro mondo musicale.

In effetti, poi, con l'assunzione del duplice ruolo lirico e sinfonico da parte della Istituzione dei concerti del Conservatorio « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, l'Accademia di Santa Cecilia resterà l'unico Ente esclusivamente sinfonico italiano. Basterebbe questo a giustificarne il particolare interesse nazionale, ma questo motivo è in realtà poco significativo in confronto ai tanti meriti che l'Accademia può vantare per aver adempiuto in quattro secoli di vita alle sue finalità istituzionali di incrementare e di divulgare l'arte e la cultura musicale, e divenendo un centro vitale ed operante di cultura attraverso il conferimento della dignità accademica ai più illustri musicisti di ogni tempo.

Accanto all'opera di divulgazione musicale, ai giri di concerti compiuti in tutto il mondo, è opportuno porre in evidenza l'attività scientifica, culturale e didattica dell'Accademia. È quindi doveroso che all'Accademia di Santa Cecilia venga riconosciuto il carattere di particolare interesse nazionale: ove, pertanto, non venisse abrogato l'articolo 7 mi riservo di presentare in proposito un emendamento, e così pure per quanto concerne il Teatro dell'Opera di Roma.

Altri argomenti sono stati accennati anche dal relatore nella sua ampia illustrazione del provvedimento. Anzi, a questo proposito, ritengo che sarebbe opportuno stampare e distribuire la relazione testè svolta a tutti i componenti della Commissione, perchè il relatore ha accennato a molti emendamenti che dovrebbero essere apportati e che è bene i membri della Commissione conoscano in modo approfondito.

Ritengo poi, ed è anche per questo che ho preso la parola, che sarebbe opportuno nominare una Sottocommissione, perchè se vogliamo fare presto, se veramente sentiamo l'esigenza di questo provvedimento, un ambiente ristretto potrebbe esaminare questi emendamenti e riportarli alla Commissione già vagliati, in modo da giungere ad una decisione concorde nell'interesse della vita musicale italiana.

Personalmente, ripeto, sono contro ogni differenziazione e perciò sarei per la soppressione del riconoscimento di interesse nazionale alla Scala, pur riconoscendo alla Scala come ad altri Teatri, dal Regio di Parma al Massimo di Palermo, la capacità di assumere ed assolvere particolari, alte funzioni.

Quindi, pregiudizialmente, rinnovo alla Commissione la proposta circa la nomina di un Comitato ristretto; presento altresì,

alla Presidenza l'ordine del giorno che il Consiglio comunale di Roma ha approvato all'unanimità nella seduta del 4 aprile e che dice: « Il Consiglio comunale, a conclusione del dibattito sulla mozione relativa alla collocazione del Teatro dell'Opera di Roma nel disegno di legge sul nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali; preso atto che l'iniziativa legislativa in corso rappresenta una prima concreta manifestazione di volontà in ordine alla soluzione dei gravi problemi degli Enti lirici, formula voti affinchè nella definitiva formulazione della legge sia riconosciuta la qualificazione del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Accademia di Santa Cecilia attraverso la modificazione:

a) dell'articolo 3, lettera *h*), con inserimento nella Commissione centrale per la musica del Sovrintendente dell'Opera di Roma e del Presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

b) dell'articolo 7 per il riconoscimento di Ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale anche per il Teatro dell'Opera di Roma, in virtù del prestigio artistico conseguito e delle particolari funzioni rappresentative proprie del massimo Teatro della Capitale;

c) dell'articolo 11, con il riconoscimento, a tutti i Consigli comunali interessati, del diritto di proporre il Soprintendente dell'Ente lirico cittadino ».

Un altro aspetto del disegno di legge su cui è opportuno soffermarsi per chiarire ruoli e rapporti è quello che si riferisce alle cooperative liriche. In effetti il provvedimento prevede la presenza delle cooperative liriche nella realizzazione di talune manifestazioni, non però in forme e misure tali da assicurare ad esse un ruolo significativo. È pertanto necessario, e mi riservo di farlo, che la dizione degli articoli 3, 25 e 40 venga opportunamente modificata, così da eliminare dubbi ed incertezze.

P R E Z I O S I . La complessità del problema che stiamo per affrontare e sul quale dobbiamo deliberare è tale, per cui anche a me pare che non sia possibile affrontare nella mattinata una simile discussione, senza aver approfondito l'esame di tutte le proposte e delle memorie dei vari interessati che ci sono pervenute; inoltre sentiamo il dovere di esaminare a fondo la relazione così dettagliata, ampia e pregevole del collega Molinari.

Pertanto propongo alla Commissione che si stampi e si distribuisca la relazione; quando l'avremo avuta e avremo considerato tutte le istanze che ci stanno giungendo, potremo decidere se sia il caso di discutere in Commissione plenaria sulla complessa vicenda, oppure se sia più opportuno nominare una sottocommissione che possa preliminarmente conciliare, per quanto è possibile, le varie esigenze.

A J R O L D I . Dirò pochissime parole. Desidero innanzitutto esprimere, in via generale, la mia personale adesione al disegno di legge proposto dal Governo, adesione che non pregiudica naturalmente la mia facoltà di intervenire sui singoli articoli quando si passerà al loro esame. Mi pare che la sintetica relazione che accompagna il testo governativo e l'ampia esposizione testè fatta dal collega Molinari, sia l'una che l'altra caratterizzate — bisogna darne atto — da serenità ed oggettività, siano sufficienti a dare un'idea generale di questa riforma, particolarmente importante e da tutti noi auspicata.

È appunto per questa considerazione e per l'esperienza acquisita in questa Commissione ed in sede di Commissioni riunite per l'esame di questioni di più vasta portata, che io non sarei del tutto favorevole alla costituzione di una sottocommissione. L'esperienza c'insegna infatti che, pur lavorando le sottocommissioni con molta buona volontà ed impegno, quando poi si viene in Commissione (ed è giusto, perchè questo è il nostro dovere, il nostro compito istituzionale) il testo dei disegni di legge viene riveduto, non solo nella loro stesura originaria, ma anche in quella eventualmente emendata dalla sottocommissione.

In proposito è da osservare che la esposizione del senatore Molinari ha avuto il pregio particolare di prospettare fin da ora

alcuni emendamenti a vari articoli del testo governativo. Può darsi che essi siano accolti, o respinti, o che la Commissione si orienti in favore di altre soluzioni. Comunque, il relatore ha già fatto un quadro, non solo del testo presentato dal Governo, ma anche dei testi d'iniziativa parlamentare e delle eventuali modifiche. Quindi mi pare che la Commissione possieda tutto il materiale necessario per avviare una discussione generale (non dico quando: non entro nel merito su questo punto) e per discutere anche, articolo per articolo, il testo a noi sottoposto.

Pertanto, io opinerei che si passasse senza altro alla discussione generale, nel modo e nei termini che l'onorevole Presidente, sentita la Commissione, determinerà, e successivamente all'esame degli articoli, sulla base dello stampato n. 2071, tenuti presenti naturalmente i testi d'iniziativa parlamentare ed ascoltati gli interventi dei colleghi e di chi ha l'onore di parlare in questo momento, in sede di esame degli articoli stessi.

NENNI GIULIANA. Io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto testè il senatore Ajroldi. Credo che nominare oggi una sottocommissione, tenuto conto della complessità della materia, sia praticamente una perdita di tempo. Una sottocommissione potrebbe eventualmente intervenire in un secondo momento, quando la Commissione avesse già manifestato i propri orientamenti sui punti fondamentali del testo; ma oggi la sottocommissione si troverebbe di fronte agli stessi problemi che sono di fronte alla Commissione nel suo complesso.

Quindi, proprio per non perdere tempo e in considerazione, direi, delle pressioni che in questi giorni abbiamo avuto da parte di tutti gli interessati al disegno di legge, penso che la cosa migliore sia di avviare subito la discussione generale per passare poi all'esame degli articoli e degli emendamenti, in modo da arrivare rapidamente ad una conclusione su questa importante materia.

GIANQUINTO. Sono d'accordo sulla proposta della senatrice Nenni.

Noi riteniamo indispensabile che la Commissione proceda prima di tutto ad un esame comparato dei tre disegni di legge, in modo da arrivare ad un orientamento comune nella soluzione dei vari problemi. E mi pare che la relazione del senatore Molinari apra già un discorso in questo senso.

Esaurita la discussione generale, forse potrà emergere la necessità di nominare una sottocommissione per coordinare le proposte sulle quali la Commissione avrà già espresso il suo avviso. Oggi come oggi, la sottocommissione sarebbe inutile. A quali criteri si dovrebbe ispirare infatti il suo lavoro? Tale lavoro potrà avere semmai un senso dopo che la Commissione avrà espresso il suo pensiero. Solo in un secondo momento, quindi, si potrebbe considerare la proposta avanzata dal senatore Angelilli.

Noi chiediamo al Presidente che la relazione obiettiva, seria, approfondita del collega Molinari venga stampata e distribuita ai componenti della Commissione, in modo che ciascuno possa attentamente studiarla.

MOLINARI, *relatore*. Sono favorevole a che si proceda innanzitutto ad una discussione approfondita, perchè è bene che ognuno dica la sua parola sulla materia nel suo complesso. Una sottocommissione potrà eventualmente essere costituita in un secondo tempo.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Innanzitutto desidero ringraziare il senatore Molinari per la cura che ha posto nel predisporre la sua relazione e per i suggerimenti che ha dato, che non sono alieni dalla volontà del Governo, per lo meno sui punti che erano stati già con noi discussi.

Per quanto riguarda l'*iter* del provvedimento, devo insistere perchè esso sia il più rapido possibile, pur tenendo conto naturalmente della necessità di un approfondito dibattito.

Riterrei quindi opportuno, anche perchè il Governo possa orientarsi sui vari punti di vista, che si inizi al più presto la discussione generale, essendo, a mio giudizio, ciascuna delle parti politiche qui rappresenta-

te in grado di esprimere un'opinione d'insieme sul disegno di legge, sul quale il pensiero delle parti interessate, vale a dire enti lirici, istituzioni musicali, lavoratori e loro organizzazioni è piuttosto noto, anche se alcune opinioni si sono concretate in documenti soltanto in questi ultimi giorni.

Faccio presente che il Governo è dovuto intervenire per far concedere dei fidi bancari, del tutto allo scoperto, e che se si prolungasse ulteriormente l'*iter* del disegno di legge ci si troverebbe di fronte a serie difficoltà.

Penso — ripeto — che il giudizio di ciascuno di voi possa essere espresso anche immediatamente. Il Governo è comunque a disposizione della Commissione, pur rinnovando la preghiera che si cerchi di arrivare ad una conclusione il più rapidamente possibile.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, io sono convinto che l'onorevole Ministro abbia ragione quando dice che bisogna far presto. Penso però che abbiamo ragione pure noi quando diciamo che dobbiamo far bene. Dobbiamo fare quindi presto e bene. Come possiamo contemperare queste due esigenze? Bisognerebbe far stampare il più rapidamente possibile la pregevole relazione del senatore Molinari, perchè ognuno di noi possa leggerla attentamente ed approfondire i vari problemi che essa implica. Una volta studiata la relazione, noi potremo venire in Commissione e discutere questo grosso problema, che si agita non da oggi e nemmeno da ieri, ma da parecchi anni, da quasi un ventenio.

La discussione generale metterà in evidenza le nostre convergenze e le divergenze. E quello sarà il momento di vedere se non sia il caso di nominare una sottocommissione. Noi abbiamo potuto constatare che le sottocommissioni lavorano bene, ma è necessario che coloro che saranno eventualmente chiamati a far parte di tale sottocommissione sappiano quali sono gli orientamenti politici di ciascuno di noi. Altrimenti, una volta tornato il disegno di legge in Commissione, ci si troverebbe a dover ridiscutere tutto, togliendo qualsiasi validità al lavoro svolto dalla sottocommissione.

Per questi motivi, signor Presidente, mi permetto di ribadire il suggerimento espresso da alcuni colleghi e cioè; di far stampare al più presto la relazione del senatore Molinari; di convocare poi la Commissione entro un limite di tempo che consenta a ciascuno di noi di approfondire la relazione stessa e di aprire quindi la discussione generale; in quella sede si esaminerà la possibilità di un lavoro che possa essere di sintesi dei vari punti di vista e che porti ad una conclusione, rapida sì, ma anche soddisfacente. Del resto le categorie interessate si attendono non una qualsiasi legge, ma una buona legge. E noi, che siamo ormai allo scorcio della legislatura, vogliamo e dobbiamo lasciare buoni ricordi.

NENCIONI. Mi dichiaro contrario a qualunque rinvio e anche alla nomina immediata di una Sottocommissione, per un esame preliminare dei provvedimenti attualmente al nostro esame.

Noi abbiamo in esame tre disegni di legge di cui uno è governativo ed ha carattere di urgenza. La materia è nota. Sono venti anni che si parla del problema degli Enti lirici e che discutiamo le possibili soluzioni: difficoltà finanziarie, costituzione degli enti, conferimento di personalità giuridica pubblica, graduatoria tra gli enti stessi. Ripeto, di tali questioni si è parlato e si è scritto tante volte, sì che nulla può aggiungere, se non il piacere di leggerla in bozza di stampa, la distribuzione — come da alcune parti si è richiesto — della relazione del senatore Molinari; sono aspetti di un problema che ormai conosciamo da lunghi anni. Quindi iniziamo subito la discussione generale e poi, esaurita questa, saremo in grado di decidere l'*iter* di questo disegno di legge, e di deliberare se debba essere nominata una sottocommissione; ma questo soltanto dopo che ognuno di noi avrà portato il proprio contributo, secondo la propria esperienza e le proprie vedute sui problemi in esame. Deferire ora l'esame dei disegni di legge ad una Sottocommissione sarebbe una perdita di tempo inutile e un

inutile lavoro: iniziamo subito la discussione generale.

P R E Z I O S I . Convengo con le argomentazioni del senatore Battaglia; per quanto riguarda, invece, quelle del collega Nencioni — beato lui che si sente così preparato su questi argomenti — lo esorto ad iniziare il suo intervento: avremo così altri argomenti su cui meditare.

F A B I A N I . Non vogliamo davvero perdere tempo e ritengo che questo provvedimento debba essere varato al più presto; però la relazione del senatore Molinari è così vasta e complessa che, praticamente, ristruttura il provvedimento con gli emendamenti che lui stesso propone e che abbiamo bisogno di esaminare con una certa attenzione; quindi, un minimo di tempo perchè si possa venire in possesso di questa relazione, in modo da approfondirne l'esame, mi pare assolutamente necessario e dico questo proprio perchè dobbiamo procedere nell'esame di questo disegno di legge nella maniera più sollecita possibile.

P R E S I D E N T E . Il punto in contestazione è quello prospettato pregiudizialmente dal senatore Angelilli, e cioè se si debba fare luogo oggi alla nomina di una Sottocommissione.

A N G E L I L L I . L'importante è avere la relazione del collega Molinari, quindi non insisto sulla mia proposta: se ne parlerà, eventualmente, dopo la discussione generale.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la maggioranza della Commissione sia del parere di aspettare la stampa e la distribuzione della relazione prima di passare alla discussione generale, anche se alcuni colleghi, come il senatore Nencioni, e lo stesso Ministro, sono di parere diverso.

Indubbiamente gli aspetti del problema sono tanti, per cui effettivamente rileggere con attenzione quanto abbiamo poco fa soltanto ascoltato dovrebbe giovare all'andamento del nostro lavro.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Prima di prendere una decisione definitiva in merito debbo dire che se qualche componente della Commissione si sente in grado di dare subito il suo parere al Governo, questo sarà ben lieto di ascoltarlo e di tenerne conto. Se questo è possibile non vedo perchè non si debba procedere senza ulteriore indugio alla discussione generale, indipendentemente dai suggerimenti venuti da più parti e anche dal relatore. Ovviamente, se questo non è possibile, il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, signor Ministro, con grande soddisfazione, dopo anni di discussioni e di carenza sono stati presentati i disegni di legge in discussione, d'iniziativa sia parlamentare che del Governo, sull'ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali.

Del nostro Gruppo è presente il senatore Ponte con un progetto, presentato a titolo personale, ma del quale si condividono alcuni criteri informatori. Dicevo con grande soddisfazione, perchè non si può non riconoscere come l'attività lirica e quella musicale in genere siano di grande prestigio per il Paese e siano — e questo ha la sua grande importanza — anche una fonte cospicua per la bilancia dei pagamenti: infatti il turismo e gli spettacoli lirici convogliano in Italia, come è stato di recente rilevato, divise di cospicua entità.

Come è sorta la necessità di un intervento dello Stato per le attività liriche e musicali? Il relatore ci ha ricordato che, in questo settore, lo Stato è sempre intervenuto. Dal mecenatismo privato all'intervento pubblicistico si è continuato a soddisfare un'esigenza sempre sentita. Oggi che la voce che incide maggiormente sui bilanci degli spettacoli lirici è quella che riguarda le masse, lo Stato interviene anche con intendimenti di carattere sociale, oltre che con l'intendimento di perseguire fini di carattere artistico e di prestigio nazionale.

Nel 1920 a Milano si decise di creare un ente autonomo per il Teatro alla Scala. Prima esistevano impresari che, nei vari tea-

tri d'Italia, organizzavano spettacoli lirici; essi ricevevano anche delle sovvenzioni, secondo il programma che si proponevano di allestire; ma tutto avveniva in un clima privatistico. Si deliberò, quindi, dicevo, di costituire un ente autonomo per la Scala che potesse coordinare ed incentivare l'attività lirica in modo specifico e le attività musicali ed artistiche ad essa connesse, come, ad esempio, la scuola di ballo, il museo, eccetera.

L'Ente autonomo del Teatro alla Scala fu poi eretto in ente morale con provvedimento legislativo del 29 dicembre 1921.

Successivamente in Italia, sull'esempio scaligero, si ebbe la costituzione di altri enti lirici. Siamo arrivati così alla situazione attuale, caratterizzata da grosse esigenze finanziarie, dato l'aumento continuo dei costi, specialmente delle masse impiegate nell'allestimento degli spettacoli e delle varie attività e dato anche il livello artistico raggiunto dagli spettacoli stessi e le esigenze del pubblico che richiedono l'impiego di mezzi di grande entità.

Come è noto, gli Enti autonomi, costituitisi nel tempo e disciplinati nel 1936, vivevano esclusivamente attraverso il ristorno dei diritti erariali e attraverso una percentuale sugli incassi degli spettacoli e delle commesse.

Io ricordo le polemiche che nacquero allora ed anche successivamente. Quando fu costituito per esempio il primo ente autonomo, ente morale, persona giuridica pubblica, si posero vari problemi anche di carattere finanziario.

Le entrate, costituite dal ristorno dei diritti erariali e dalla percentuale sul prezzo dei biglietti degli spettacoli teatrali e sulle scommesse, erano sufficienti, con l'aggiunta dei contributi del comune e della provincia di Milano a mantenere gli spettacoli ad un alto livello. Non vi era la necessità di ricorrere massicciamente all'intervento diretto dello Stato.

Quando però, successivamente, si ritenne necessario costituire, in tutte le maggiori città italiane, enti autonomi con personalità giuridica pubblica, e si pensò di generalizzare il sistema di finanziamento, le cose cambiarono enormemente. Infatti, mentre l'Ente autonomo Teatro alla Scala era autosufficiente, anche per il livello economico della città di Milano e della Lombardie, con la generalizzazione del sistema di finanziamento (cosa che era sembrata del resto rispondere ad un criterio di giustizia e di equità), venne a mancare ai vari enti, e specialmente a quello esistente in una zona non depressa, l'ossigeno per vivere. E nacquero — lo ricorderete — delle grosse reazioni. Vi furono scioperi, proteste; pervennero al Ministero competente richieste e pressioni di ogni genere.

Oggi, attraverso il disegno di legge governativo, si tende a risolvere le questioni di principio e la questione di carattere finanziario ed a risolvere anche le varie questioni che si sono presentate nel corso di questi anni: questioni inerenti alla erogazione dei contributi, al controllo delle attività degli enti, alla struttura degli enti stessi.

Io credo, onorevole Ministro, che problemi di campanilismo, probabilmente male intesi, porrebbero questo disegno di legge su un terreno non propizio per una valutazione doverosamente distaccata e spassionata.

In questo momento, per la efficacia di quanto dirò, io vorrei non essere cittadino di Milano. Mi trovo veramente a disagio come senatore di Milano, perchè potrebbe sembrare che io voglia sostenere un punto di vista locale. Farò di tutto perchè questo non appaia, dato che non è nella realtà.

Considererò le questioni che scaturiscono dal disegno di legge sugli Enti lirici in modo veramente distaccato. Così ritengo, malgrado una impostazione che mi lascia perplesso, che le abbia considerate anche il relatore, nella sua esposizione sul disegno di legge governativo. Nella sua relazione egli ha inteso infatti sostenere determinate tesi e posizioni. E sarebbe infatti veramente illogico che, intervenendo su un problema sul quale si è discusso per anni ed anni, che riflette una generale, gravissima situazione di disagio, si tenessero presenti solo situazioni del tutto particolari, come quella del Teatro alla Scala di Milano o del Tea-

tro dell'Opera di Roma o del Teatro Massimo di Palermo, e non questioni di carattere generale, che interessano l'intera comunità nazionale.

Dobbiamo discutere con una visione veramente distaccata questo disegno di legge perchè il legislatore — e noi siamo legislatori in questa sede — per sua definizione, non può essere settoriale o territoriale, altrimenti non farebbe l'interesse generale della collettività, che ha un'esigenza, nella specie esaminata, quella di sovvenire alle esigenze di tutti gli enti, nei limiti delle possibilità, nei limiti ambientali, sia nazionali che internazionali. Il fine, vederli prosperare secondo criteri, adottati dal Governo, che scaturiscano da considerazioni di carattere obiettivo.

Venendo al disegno di legge nella sua articolazione, onorevoli colleghi, osservo che l'articolo 2 — articolo che indica il punto cruciale: fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali — ha accolto il risultato di lunghe discussioni e di proposte, prevedendo un fondo da erogare in contributi, in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, da svolgere in Italia e all'estero, secondo l'attività tradizionale del primo Ente che sorse in Italia e degli altri che, poi, hanno seguito. La costituzione di una Commissione centrale per la musica poi, noi la riteniamo indispensabile, purchè si tratti di un organo tecnico e amministrativo che penetri con la sua competenza e autorità nel funzionamento sostanziale e formale degli enti. Osservo però che i trenta membri di cui si compone questa Commissione sono veramente troppi e noi proporremo degli emendamenti per ridurne il numero, non perchè la Commissione non debba essere rappresentativa di tutte le categorie, ma perchè sappiamo che le commissioni molto numerose hanno sempre funzionato con difetti notevoli derivanti proprio dal loro cospicuo numero: questa Commissione, che ha dei compiti di prim'ordine da esercitare con celerità e, soprattutto, con possibile concordia da parte di tutti i componenti in merito all'oggetto, e cioè alle competenze specifiche che sono determinate dalle leggi, non dev'essere eccessivamente numerosa. Cercare di ridurre i componenti a dieci o quindici persone sarebbe, a mio avviso, cosa ottima, senza con ciò voler escludere le categorie. Per esempio nella Commissione è prevista la partecipazione di due critici musicali e di tre esponenti della cultura musicale, così genericamente indicati; senza voler togliere meriti e competenze nè, tanto meno, offendere qualcuno, penso che costoro potrebbero senz'altro essere esclusi, mentre sarebbe opportuno dare maggiore risalto alla rappresentanza ministeriale e ai sovrintendenti degli Enti lirici. Onorevole Ministro, alcuni Enti infatti potrebbero sentirsi degradati proprio per la mancanza di un loro rappresentante. Quindi io sono d'opinione — secondo criteri che possono, magari, essere anche errati — che dovrebbe essere accentuata, nella composizione della Commissione, la presenza dei sovrintendenti, dei rappresentanti degli Enti locali e delle categorie interessate, e ridotta invece la presenza di alcune categorie che sono genericamente indicate. Comunque la mia è una osservazione più formale che sostanziale: essa è dettata dal desiderio di configurare una Commissione veramente funzionante ed efficiente, dal desiderio di vedere questa Commissione operare con celerità, competenza e tempestività, cose che mancano, purtroppo, alle Commissioni troppo numerose. D'altronde, come sempre avviene, ci sarà qualcuno, con maggiore prestigio nei confronti degli altri, con maggiori possibilità di far comprendere le proprie ragioni che emergerà al punto che la Commissione si ridurrà a pochi membri effettivi ed efficienti.

All'articolo 6, poi, troviamo l'elencazione degli enti. Qui c'è stata un'osservazione del relatore che, direi, è stata anche un'osservazione corale, perchè sono stati indicati i vari Enti con in testa il Teatro alla Scala di Milano; è una questione che è stata sollevata da molte parti, ma che, a mio giudizio, non ha alcuna importanza, nessunissima importanza, perchè il Teatro alla Scala rimane tale anche se viene posto per ultimo in questo elenco.

G I A N Q U I N T O . Allora il collega Nencioni è d'accordo sull'elenco in ordine alfabetico?

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Il criterio che è stato seguito nella formazione di questo elenco è un criterio, come ho già detto prima, che ha la sua ragion d'essere in quanto è stato seguito un ordine che tiene conto della data di nascita di questi Enti. Ora questa data non è sempre certa perchè non si sa se si deve prendere quella in cui l'ente è stato riconosciuto dall'Amministrazione comunale, o quella in cui l'ente è stato riconosciuto con un decreto (e molti di questi enti si trovano, appunto, in tale condizione); per queste ragioni è stato seguito un ordine che tiene conto anzitutto della priorità di costituzione, e poi dell'alfabeto. Comunque, se si ritiene che sia meglio seguire senz'altro l'ordine alfabetico, il Governo avvisa subito che non ha alcuna difficoltà ad aderire a questo principio.

N E N C I O N I . Non è questione che possa incidere minimamente sulla sostanza ed è per questo che io sarei lieto se la Commissione non si attardasse su argomenti di così scarsa importanza, perchè quello che dà la priorità ad un ente non è la sua collocazione in un elenco, ma sono le doti di carattere intrinseco. Prima di tutto il prestigio, se non vogliamo scendere ad argomentazioni più obiettive. Dico questo perchè la dignità e il prestigio di un ente autonomo lirico si documentano con cifre che non possono non essere indicative di quella dignità, di quel prestigio. Il numero delle presenze, degli spettacoli, dati all'estero o in Italia, gli incassi, l'organizzazione. Tutto questo classifica gli enti e questa classifica deve essere tenuta presente anche, a mio avviso, per quanto concerne i contributi. Ben lieto che domani possiamo avere in Italia tanti enti all'altezza dei maggiori, ma questo è un traguardo puramente ideale, assolutamente irraggiungibile.

L'articolo 7 ha suscitato polemiche nei consigli comunali, nei consigli provinciali e sui giornali; il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma ci ha fatto conoscere prese di posizioni piuttosto drastiche e ci ha comunicato tutti i dati che riflettono la attività del Teatro stesso, richiamandosi alle glorie del vecchio Teatro Costanzi, alle « prime » che sono state date nel teatro con grande successo. Ma voglio fare un'osservazione e, per quello che ho detto prima, vorrei essere molto « morbido » nel trattare questa questione, veramente delicata.

È assurdo che una comunità nazionale abbia diversi teatri — parliamo di teatri genericamente — che siano di interesse nazionale; nella specie — mi consenta, onorevole relatore — sarebbe più opportuno parlare di interesse internazionale. In tutte le comunità civili il teatro d'interesse nazionale o teatro di Stato è uno ed è logico che sia uno: il Metropolitan di New York — che non è la capitale degli Stati Uniti —, l'Opera di Stato di Vienna, il Teatro di Stato di Berlino Ovest e potrei continuare.

G I A N Q U I N T O . A Mosca, nulla?

N E N C I O N I . Non avrei voluto ricordarlo, ma in occasione della visita a Milano di Podgorny, il 26 gennaio 1967...

G I A N Q U I N T O . La circolare l'abbiamo avuta anche noi.

N E N C I O N I . Lei mi permetterà di ricordare a coloro che per caso non abbiano avuto conoscenza della visita alla Scala e delle cerimonie relative, che Podgorny in quella occasione ebbe a dire: « ... Io parlo abbastanza dettagliatamente degli affari economici, però ciò non mi ha fatto dimenticare il più grande centro della cultura musicale, La Scala, nota in tutto il mondo, la cui visita ha lasciato in noi un'impressione indimenticabile. Noi siamo lieti che i giovani cantanti sovietici si allenino qui regolarmente già da parecchi anni. Nel contempo a Mosca i migliori artisti della scuola coreografica sovietica insegnano alle ballerine della Scala. Tale scambio nel campo dell'arte teatrale arricchisce, indubbiamente, la cultura nazionale dei nostri Paesi... ».

Ho fatto quel rilievo per dire che il teatro nazionale deve essere, a prescindere dalle comunità prese in considerazione, uno.

E deve essere uno per ragioni estranee a noi, perchè è il prestigio che negli anni questo teatro si è costruito che viene ad integrare il primato della lirica e della musica e, conseguentemente, del livello lirico e musicale dello Stato. Deve essere uno per ragioni anche più obiettive: perchè è evidente che se la comunità nazionale deve dare per ragioni di prestigio un forte impulso al teatro, deve darlo a quel teatro perchè quel prestigio mantenga e sia fonte di entusiasmo e di ammirazione da parte di tutto il mondo.

Vedete, quando è aperto un qualsiasi teatro in Italia, dalla Fenice di Venezia al Teatro dell'Opera di Roma, dal Comunale di Bologna al Massimo di Palermo, al S. Carlo di Napoli, è un teatro che è aperto; quando è aperta la Scala, tutto il mondo guarda alla Scala, tutto il mondo riporta le cronache della Scala. Ciò significa, al di fuori di un riconoscimento, che questa è una realtà che non possiamo cancellare nè menomare attraverso una norma legislativa, anche se tale norma voglia elevare tutti i teatri ad un livello superiore.

E dico questo a prescindere da alcuni dati obiettivi che ci convinceranno, ci debbono convincere, di tale situazione, senza per ciò togliere nulla, per esempio, al Teatro dell'Opera di Roma, al suo livello artistico, all'azione che ha svolto il sovrintendente in questi ultimi anni, ai magnifici spettacoli delle Terme di Caracalla: spettacoli di grande risonanza anche mondiale, per lo spettacolo stesso, per la grandiosità, per le rovine di Roma che in quella atmosfera teatrale rivivono e danno il senso dell'universalità e dell'infinito.

Non possiamo, tuttavia, disconoscere che un solo teatro in Italia ha avuto in permanenza maestri di risonanza mondiale e che hanno lasciato un solco che non può essere colmato da un ragionamento o da una volontà di livellamento: maestri come Toscanini — che è stato non il creatore ma una delle illustrazioni mondiali che ha dato alla Scala un livello di prestigio inarrivabile —, De Sabata, Furtwaengler, von Karajan, Bruno Walther, Mitropulos, Bernstein, Dohowers. Questi maestri sono rimasti a lungo, non sono passati nell'Olimpo della Scala come meteore: sono rimasti e tuttora, onorevoli colleghi, si sente la loro presenza. Quando la Scala alza il sipario alle 22 in punto, — e non è mai avvenuto un ritardo — in questo si sente la presenza di Toscanini; quando non si ammettono deviazioni alla fedele lettura dei testi musicali, in questo si sente la presenza di Toscanini, di Furtwaengler, di quello cioè che essi hanno voluto nella tradizione musicale del Teatro.

Veramente perderei tempo se continuassi ad elencare dati che tutti conoscono e che indicano non « il teatro », senatore Gianquinto, ma « il tempio », che è qualcosa di diverso.

E adesso, onorevoli colleghi, scendiamo a considerazioni più obiettive. Non vogliamo togliere nulla a nessuno degli enti che sono stati creati e che tengono continuamente al miglioramento. Anzi faremo di tutto, attraverso anche emendamenti che presenteremo, perchè questi enti possano avere quello che è loro necessario per migliorare, soprattutto per creare quel prestigio musicale, quel prestigio lirico, quel prestigio di scuole. E vorremmo che il teatro dell'Opera di Roma raggiungesse gli obiettivi che sono nelle speranze della cittadinanza, del sovrintendente e anche di coloro che hanno in mano le leve di Governo. Se si debbono fare però dei confronti, questi vanno fatti con dati obiettivi. Quando si afferma che il teatro dell'Opera di Roma nel 1966 ha avuto un incasso di 473 milioni, vi prego di considerare innanzitutto che tale incasso riflette le entrate della stagione estiva alle Terme di Caracalla. In altri termini, se noi ci limitassimo agli incassi del Teatro di Roma, non ho elementi precisi, ma credo che dovremmo ridurre la suddetta cifra di almeno 173 milioni; mentre l'Ente autonomo della Scala, come risulta dalla relazione e dagli allegati alla relazione governativa, ha avuto un miliardo e 300 milioni di incassi. Questo ci deve dare il senso della distanza. Vorremmo, se fosse possibile, che anche il Teatro dell'Opera raggiungesse questi obiettivi; ma sono obiettivi che può raggiungere unicamente la Scala per il suo prestigio.

E quei calcoli che sono stati fatti circa il reddito dei cittadini e la differenza di reddito fra il Nord e il Sud, e in modo specifico tra la Lombardia e il Lazio, onorevoli colleghi, sono calcoli che si possono giustificare per accontentare alcune aspirazioni e per dare una certa parvenza di realtà ad una situazione che tale non è. Ma, in effetti, come si può fare il calcolo del reddito locale quando è dimostrato e dimostrabile che le presenze e gli incassi della Scala sono in gran parte di provenienza estera?

Noi andremmo a fare dei calcoli per confrontare dati che scaturiscono da situazioni non certo omogenee. D'altra parte, se dagli incassi scendiamo alle presenze vediamo che dal 1946 al 1966 l'Ente autonomo della Scala ha avuto otto milioni di presenze, notate bene, senza spettacoli estivi che, invece, sono considerati nei calcoli del Teatro dell'Opera. Quindi, anche in questo caso, voi avete un altro dato che vi dà la misura della situazione di grande prestigio, la situazione di grande richiamo in cui si trova la Scala, situazione che non può non essere considerata nel momento in cui una legge deve dare il riconoscimento (che non è di sovvenzioni, perchè in questo caso comprenderei una levata di scudi) di teatro di interesse nazionale: se questo riconoscimento fosse legato a sovvenzioni specifiche che vengono tolte ad altri teatri sarei d'accordo e, ripeto, potrei comprendere la levata di scudi e, forse, potrei anche associarmi, ma il cosiddetto « famigerato articolo 7 » che suona: « Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale » non è collegato ad un congegno che possa dare alla Scala contributi che, poi, siano tolti ad altri teatri che hanno lo stesso diritto di vivere e di prosperare; questa norma sanziona una situazione di fatto che non è di questi anni, una situazione che non abbiamo creato noi, ma che abbiamo ereditato da una tradizione di dignità, da una tradizione di contenuto artistico, da una irradiazione di contenuto artistico in tutto il mondo.

La scuola di ballo della Scala è stata fondata nel 1811; questa prestigiosa scuola di ballo non ha dieci o venti anni, ma è del 1811! Il Museo della Scala, che è il Museo più importante del mondo intero nel suo genere, come contenuto e come documenti (perchè giustamente ha detto il relatore che in Italia è nata la lirica, e in quel museo sono contenuti dei cimeli che non possono essere ripetuti in nessun teatro o museo del mondo): ebbene, è sorto nel 1911. Questa è la realtà! E vi è la legge del 26 febbraio 1928, n. 562, che già riconosce questa situazione di privilegio, di contenuto morale e di prestigio al Teatro alla Scala che ha così assunto il carattere di Istituto nazionale per l'arte lirica. La legge 14 novembre 1929, n. 2096, ha confermato ancora una volta quel titolo. Quindi la norma contenuta nell'articolo 7 è nella tradizione legislativa italiana, oltre che nella tradizione di un riconoscimento da parte di tutto il mondo; è nella tradizione del livello che questo Teatro, al di fuori di noi, si era già da anni conquistato nel glorioso risorgimento.

Onorevoli colleghi, io potrei dilungarmi su questo tema e passare dall'arte lirica alla scuola di ballo, dalla scuola di ballo ai concerti sinfonici. Vedete, onorevoli colleghi, se a questo punto Roma rivendica il riconoscimento di interesse nazionale per l'Accademia di Santa Cecilia mi trova consenziente, perchè l'Accademia in questione ha una tradizione di fronte alla quale noi presentiamo le armi: s'impone! E non è il riconoscimento legislativo che le dà questo prestigio, ma è il prestigio che precede il riconoscimento legislativo; l'Accademia di Santa Cecilia ha conquistato questa sua posizione come il Teatro alla Scala ha conquistato la sua. Potrei parlare delle *tournées* all'estero, potrei parlare dei successi, come numero e come presenze, delle encomiastiche cronache di tutti i giornali del mondo, ma sarebbe fatica vana perchè questo è consacrato nel nostro ricordo, nella nostra conoscenza diretta.

Questo, onorevoli colleghi, è il nostro pensiero su questo disegno di legge che noi voteremo favorevolmente, anche se potremo dissentire per qualche formulazione o articolazione e anche se potremo fare nel-

la discussione degli articoli alcuni rilievi, ma riteniamo che questo disegno di legge riempia un vuoto che creava disagio proprio al prestigio dell'arte lirica, riempie un vuoto e regolarizza una situazione senza creare quella tanto paventata gerarchia di valori che non è che si possa stabilire, onorevole Ministro, con una norma di legge. Gerarchia di valori che si conquista con il contenuto artistico, con la dignità, col prestigio, con la tradizione e col meritare in questi tempi, difficili per l'arte lirica, il riconoscimento da parte di tutto il mondo. Ci auguriamo, onorevole Ministro, che tutti gli enti d'Italia, dalla Scala al Teatro dell'Opera, dal San Carlo al Massimo di Palermo, possano, da questo provvedimento legislativo, trarre nuova forza per raggiungere, in questo difficile momento, gli obiettivi che l'intero popolo italiano ritiene che debbano essere raggiunti.

C H A B O D . Il mio intervento sarà brevissimo anche perchè ho il vantaggio di essere il senatore di una Regione che non ha alcun Ente lirico. In questa mia qualità dico subito che non ho alcuna difficoltà a riconoscere il primato della Scala anche perchè, se non sbaglio lo ha ricordato il collega Nencioni, ha quasi duecento anni ed era già « la Scala » al tempo di Radetzki e forse ancora prima, al tempo di Napoleone e della rivoluzione francese.

Quindi non sono contrario all'articolo 7, anzi dirò che, forse, a quel rilievo fatto dal relatore, aggiungerei qualcosa e direi che la Scala è di rilievo internazionale.

Detto questo, che è di carattere generale, vorrei fare una piccola osservazione richiamandomi alle considerazioni che noi, 1ª Commissione, abbiamo fatto in tutt'altra materia, affermando un principio che, secondo me, deve valere sempre, cioè il principio che non si deve premiare colui che ha fatto più debiti. Cioè quando l'articolo 20 cristallizza la dinamica dei contributi secondo un criterio triennale, a me pare che questo principio non debba essere seguito, perchè se prendiamo come guida soltanto l'ultimo triennio noi avremo — senza mai toccare il primato della Scala — diversi altri Teatri che si sono barcamenati con le poche risorse che avevano, si sono sforzati di non fare debiti, eppure vengono puniti! Quindi, a mio giudizio, quel criterio deve essere riveduto.

E pare a me — e qui viene fuori il campanilismo del vecchio Piemonte — che dovremmo ricordarci del Regio di Torino, teatro che, attualmente, non esiste. Esisteva fino a 31 anni fa, oggi è una finzione: colpa dei torinesi, si dirà, che non lo hanno rifatto prima e qui devo dare atto ancora una volta ai milanesi che la Scala l'hanno ricostruita subito.

Quando si dice che, oggi come oggi, Torino ha una stagione lirica di serie B non si dice altro che la verità: è necessario infatti tenere presente che il Regio non esiste più.

Ho fatto il caso specifico del teatro Regio di Torino, ma la stessa situazione si può riscontrare anche in altri teatri.

Per quanto si riferisce poi alla ripartizione del contributo statale prevista dall'articolo 20, ritengo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'ordine del giorno a firma degli Enti lirici dei teatri Comunale di Bologna, Comunale di Genova, Regio di Torino, Comunale di Trieste e Istituzioni concertistiche Palestrina di Cagliari, che credo sia in possesso di tutti, nel quale è scritto, fra l'altro: « Per quanto riguarda poi i criteri di ripartizione del contributo statale ritengono che fra gli elementi di valutazione non debba essere assunto quello dell'attività svolta nel triennio precedente all'entrata in vigore della legge, quando a queste realizzazioni si è giunti attraverso un accumulo di disavanzi ammontanti complessivamente a ben 17 miliardi, cui i cinque Enti sottoscrittori di questo "ordine del giorno" concorrono soltanto con poco più dell'8 per cento.

Infatti si verrebbero a premiare quegli Enti che, pur avendo avuto maggiori contributi, hanno accumulato maggiori disavanzi.

Inoltre, il richiamo al volume di attività del triennio precedente quale criterio di ripartizione cristallizzerebbe le quote di sovvenzione statale, bloccando ogni possibilità di incremento della attività futura di

ciascun Ente, in relazione al principio affermato della non ammissibilità di impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità di bilancio.

Ritengo per contro che un giusto criterio di ripartizione debba fondarsi sul diritto di ogni Ente di fruire di una sovvenzione tale che lo metta in condizione di svolgere uguale attività continuativa, disponendo di complessi stabili e di ogni altra struttura necessaria alla produzione artistica ».

Questi rilievi, a mio avviso, sono senz'altro esatti: pertanto, in conclusione, pur ritenendo che il disegno di legge d'iniziativa governativa nel suo complesso sia accettabile; mi riservo peraltro di fare al riguardo ulteriori osservazioni ed, eventualmente, di proporre una modificazione — in sede di esame dell'articolo 20 — al fine di evitare che la ripartizione del contributo statale in esso indicata faccia riferimento al triennio precedente la data di entrata in vigore della norma, con ciò consolidando e perpetuando situazioni ingiuste ed anomale, che l'opinione pubblica non ha mancato di deplorare.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, data l'ora tarda, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari